



**Modello di organizzazione, gestione e  
controllo ai sensi del  
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231**

*(Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300)*

**Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del  
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231  
Castellabate Servizi S.r.l.**

**INDICE**

|   |      |    |
|---|------|----|
| <b><u>PREMESSA</u></b>  | pag. | 3  |
| 1. La Castellabate Servizi S.r.l.   | pag. | 3  |
| 2. L'assetto societario e organizzativo   | pag. | 3  |
| 3. Definizioni  | pag. | 4  |
| <b><u>PARTE GENERALE</u></b>  |      |    |
| <b><u>SEZIONE PRIMA</u></b>   | pag. | 8  |
| 1. La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società<br>e delle associazioni e le sanzioni | pag. | 8  |
| 2. I reati e gli illeciti che determinano la responsabilità amministrativa  | pag. | 9  |
| 3. I reati commessi all'estero  | pag. | 14 |
| 4. L'adozione del modello come possibile esimente della responsabilità<br>amministrativa                          | pag. | 14 |
| 5. Le linee guida dettate dalle associazioni di categoria quali basi del modello                                  | pag. | 15 |
| <b><u>SEZIONE SECONDA</u></b>   | pag. | 16 |
| 1. Il modello di <i>Castellabate Servizi S.r.l.</i>   | pag. | 16 |
| 1.1. Finalità e struttura   | pag. | 16 |
| 1.2. I destinatari del modello  | pag. | 18 |
| 1.3. Le modalità di costruzione del modello   | pag. | 18 |
| 1.4. Codice etico   | pag. | 19 |
| 1.5. Sviluppo del modello - la valutazione del sistema dei poteri,<br>delle deleghe e delle procure               | pag. | 19 |

|  |      |    |
|--|------|----|
| 1.6. Sviluppo del modello – la revisione del sistema sanzionatorio     | pag. | 19 |
| 1.7. Sviluppo del modello – l’istituzione di un organismo di vigilanza | pag. | 20 |
| 2. L’organismo di vigilanza  | pag. | 20 |
| 2.1. Struttura e composizione dell’organismo di vigilanza              | pag. | 20 |
| 2.2 Requisiti dell’OdV   | pag. | 20 |
| 2.3 Durata in carico, decadenza, revoca e sospensione dell’Odv         | pag. | 22 |
| 2.4. Funzioni e poteri dell’organismo di vigilanza                     | pag. | 23 |
| 3. La diffusione del modello e la formazione del personale             | pag. | 23 |
| 3.1 La comunicazione iniziale  | pag. | 23 |
| 3.2 La formazione  | pag. | 24 |
| 3.2 Informazioni a fornitori, consulenti, collaboratori e partner      | pag. | 24 |
| 4. L’aggiornamento del modello   | pag. | 24 |

## PREMESSA

***Il modello di organizzazione, gestione e controllo di Castellabate Servizi S.r.l.***

## 1. La società Castellabate Servizi S.r.l.

La Castellabate Servizi S.r.l., con sede legale nel Comune di Castellabate, è stata costituita nel 2017 con un capitale sociale di euro 40.000,00 i.v., ed è partecipata da un unico socio, il Comune di Castellabate, con l'obiettivo di produrre beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del socio stesso e per la gestione efficiente, efficace ed economica degli stessi beni e servizi. La società è soggetta all'indirizzo e al controllo degli enti affidanti, analogo a quello dagli stessi esercitato nei confronti dei propri uffici e/o servizi

Le attività principali della società, così come previsto dall'art. 6 dello Statuto sono le seguenti:

- gestione di parcheggi a pagamento
- gestione del servizio mensa scolastica

E' prevista in tempi brevi l'acquisizione di altri servizi a norma del sopra citato articolo.

## 2. L'assetto societario e organizzativo

Come già sopra accennato, Castellabate servizi è una S.r.l. di diritto speciale, una società c.d. *in house*, in quanto il suo capitale è detenuto in maniera totalitaria dal Comune di Castellabate. Di conseguenza, oltre che alle norme ordinarie del diritto civile, la Società, nello svolgimento della sua attività, è assoggettata altresì alla disciplina del Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 50/2016) ed è sottoposta al controllo analogo dell'Ente affidatario.

### 2.1 Amministrazione

Castellabate Servizi è gestita da un Consiglio di Amministrazione (nel prosieguo, anche: organo amministrativo), che riveste un ruolo fortemente operativo.

All'organo amministrativo unico afferiscono le seguenti attività:

- definire la politica aziendale, la strategia e gli obiettivi da perseguire, da sottoporre alla verifica da parte del Comune di Castellabate;
- approvare gli atti ufficiali e stipulare contratti<sup>1</sup>;
- definire le eventuali esigenze di organico ed i profili da inserire;
- curare le relazioni industriali e sindacali;
- verificare/approvare offerte e contratti di acquisto.

Ai sensi dell'articolo 20 e seguenti dello Statuto, l'organo amministrativo si occupa della gestione dell'impresa con la diligenza richiesta dalla natura del proprio incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, essendo dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, fatta eccezione soltanto per quegli atti che, a norma di legge o dello statuto, sono di esclusiva competenza della assemblea dei soci.

---

<sup>1</sup> Quest'ultima è funzione spettante al Presidente.

La composizione dell'organo amministrativo è disciplinata dall'art. 20 dello Statuto societario che è conforme a quanto previsto dall'articolo 11 co. 2 del D.Lgs. 175/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175", secondo cui "La società è amministrata da un Amministratore Unico, ovvero, in alternativa, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, e se ricorrono i criteri del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 11, comma 3, D. Lgs. n. 175/2016, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque componenti."

Altresì, lo Statuto sociale dispone, all'art. 20 punto 2, che "Gli amministratori dovranno essere scelti per onorabilità, competenza tecnica, professionale, gestionale o amministrativa nei settori di attività della società e comunque dovranno avere i requisiti previsti dalla legge".

Il Consiglio di Amministrazione della Castellabate Servizi srl si compone di tre membri di cui il Presidente. Altro organismo della Società è rappresentato dal Sindaco Unico, cui spetta il compito di vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Il Sindaco Unico esercita altresì la revisione legale dei conti, ricorrendo le condizioni stabilite dall'art. 2409-bis c.c. Di conseguenza, risulta iscritto al registro dei revisori legali dei conti istituito presso il Ministero delle Economie e Delle Finanze. Ai sensi dell'art. 6, comma 4-bis, del d.lgs, 231/2001, al Sindaco Unico sono altresì affidate le funzioni di vigilanza sul corretto funzionamento del presente modello di organizzazione e gestione.

## 2.2 Area corporate e struttura organizzativa

L'assetto organizzativo della Società è stato modulato per rispondere all'esigenza di efficacia ed efficienza gestionale e di miglioramento costante degli standard qualitativi di erogazione dei servizi affidati, in vista della maggiore soddisfazione possibile per il cittadino/utente.

La struttura organizzativa prescelta risponde ad un approccio funzionale, che garantisce flessibilità operativa e snellezza dei processi decisionali. E' possibile individuare le seguenti macro aree (amministrazione e produzione), all'interno delle quali si innestano le seguenti funzioni:

- Amministrazione (legale rappresentante):
  - contabilità e finanza;
  - segreteria generale;
  - approvvigionamenti e logistica;
  - rendicontazioni e controlli (commerciale)
  - risorse umane;
- Produzione :
  - gestione parcheggi;
  - gestione servizio mensa
  - gestione servizi igiene ambientale (spazzamento strade, pulizia spiagge, gestione del verde pubblico) ;
  - gestione pulizia uffici comunali.
  - gestione videosorveglianza

## 3. Glossario e definizioni

**Di seguito si riporta una legenda delle nozioni comunemente utilizzate all'interno del presente documento.**

### Aree di attività

Aree operative omogenee, le cui attività possono essere attribuite alla responsabilità di un soggetto dotato di sufficiente autonomia gestionale sulla base di deleghe funzionali formalizzate

nell'organigramma e nel mansionario aziendale.

### **Attività sensibili (anche «a rischio»)**

Attività aziendali nel cui ambito potrebbero astrattamente crearsi le occasioni, le condizioni e/o gli strumenti per la commissione di reati.

### **Collaboratori**

Soggetti che intrattengono con la società rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione; di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretizzino in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale; quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la società verso terzi.

### **Consulenti**

Coloro i quali forniscono informazioni e pareri ed assistono la società nello svolgimento di determinati atti, in virtù di comprovata esperienza e pratica in specifiche materie.

### **Decreto**

Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, nel contenuto vigente.

### **Destinatari**

I soggetti ai quali si applicano tutte le disposizioni del Modello.

### **Dipendenti**

Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell’ente (ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. *a*) e *b*) del Decreto), ossia tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la società, nonché i lavoratori con contratti di lavoro parasubordinato.

### **Ente**

Ai sensi del Decreto, qualsiasi società, consorzio, associazione o fondazione o altro soggetto di diritto, sia esso dotato, o meno, di personalità giuridica, nonché qualsiasi ente pubblico economico.

### **Esponenti Aziendali**

Gli Amministratori della società, il Presidente e il Sindaco Unico, i componenti degli altri organi sociali della società eventualmente istituiti ai sensi dell’art. 2380 c.c. o delle leggi speciali, nonché qualsiasi altro soggetto in posizione apicale, per tale intendendosi qualsiasi persona che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Castellabate Servizi S.r.l., ai sensi del Decreto.

### **Fornitori**

Coloro che forniscono beni o servizi in favore della Castellabate Servizi S.r.l.

### **Incaricato di pubblico servizio**

Colui che presta un servizio pubblico ma non è dotato dei poteri del pubblico ufficiale, ovvero che, pur agendo nell’ambito di un’attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, non esercita i poteri tipici di questa e non svolge semplici mansioni d’ordine né presta opera meramente materiale. A titolo meramente esemplificativo si rammenta l’attività svolta da chiunque operi in regime di concessione (ad es., l’attività di erogazione di finanziamenti pubblici da parte dell’addetto bancario).

### **Modello**

Il presente Modello e i suoi allegati, nonché gli altri documenti elencati in premessa come facenti parte integrante dello stesso.

### **Norme**

Gli atti normativi – italiani, stranieri o sovranazionali – comunque denominati (compreso il presente Modello e il Decreto), nella loro versione in vigore al momento del fatto, anche per effetto di modifiche successive, e comprensivi delle norme o prescrizioni richiamate, primarie, secondarie, ovvero frutto dell'autonomia privata.

### **Organismo di vigilanza**

Organo dell'ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, ha il compito di vigilare sull'adeguatezza, sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello (ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett.b) del Decreto).

### **Partners**

Controparti contrattuali con cui la Castellabate Servizi S.r.l. avvenga a forme di collaborazione contrattualmente regolate (es. joint venture, ATI).

### **Pubblici ufficiali**

Ai sensi dell'art. 357 c.p., sono «coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi». Rientrano, tra gli altri, nella categoria gli ufficiali giudiziari, i consulenti tecnici del giudice, i notai, gli esattori di aziende municipalizzate, le guardie giurate, i dipendenti comunali, i dipendenti INPS ecc.

### **Reato**

I reati previsti dal Decreto 231 e, più in generale, dalle norme dallo stesso richiamate nonché ogni altra fattispecie di reato per la quale in futuro venisse prevista la responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto.

### **Sequestro conservativo**

Strumento processuale finalizzato ad attuare una tutela cautelare nei casi in cui vi sia la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato nonché le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato. Possono essere oggetto di sequestro conservativo i beni mobili o immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Con il sequestro si crea un vincolo di indisponibilità giuridica dei beni assoggettati a tale misura cautelare.

### **Sequestro preventivo**

Strumento processuale finalizzato a scongiurare il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le sue conseguenze ovvero agevolare la commissione di altri reati. Con il sequestro si crea un vincolo di indisponibilità giuridica dei beni assoggettati a tale misura cautelare. Il Decreto prevede che tale misura possa essere disposta dal giudice in relazione ad ogni cosa che possa essere oggetto di confisca ai sensi della medesima normativa.

### **Soggetti apicali**

Gli esponenti aziendali ed i soggetti che, pur prescindendo dall'attività nominativamente svolta, rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché quei soggetti che, anche di fatto, esercitano la gestione ed il controllo dell'ente (ad es., Amministratore unico, Direttori generali, ecc.).

### **Soggetti Pubblici**

Le amministrazioni pubbliche, quindi le aziende e le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, i concessionari di servizi pubblici, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio, nonché i componenti degli Organi comunitari, i funzionari e gli agenti assunti a contratto a norma dello statuto dei funzionari delle comunità europee, le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le comunità europee che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle comunità europee, i membri o gli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le comunità europee e coloro che, nell'ambito di altri stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.



## PARTE GENERALE

### SEZIONE PRIMA

#### *Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e le basi del modello*

#### **1. La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni e le sanzioni**

Il d.lgs. n. 231/2001, recante «*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*», è stato emanato in parziale attuazione della legge delega 29 settembre 2000, n. 300, in sede di adeguamento della normativa interna ad alcune convenzioni internazionali e comunitarie e ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità diretta dell'ente per la commissione di reati e di illeciti amministrativi da parte di soggetti funzionalmente legati ad esso.

Si tratta di una responsabilità che, nonostante sia stata definita «amministrativa» dal legislatore e pur comportando sanzioni di tale natura, presenta i caratteri tipici della responsabilità penale, posto che in prevalenza consegue alla realizzazione di reati ed è accertata attraverso un procedimento penale.

Gli enti possono dunque essere considerati responsabili ogniqualvolta si realizzi uno dei reati o degli illeciti amministrativi, nel loro interesse o vantaggio: si ha «interesse» quando la condotta illecita è posta in essere con l'esclusivo intento di arrecare un beneficio all'ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito. Il «vantaggio», invece, si realizza allorquando l'autore dell'illecito, pur non avendo agito al fine di favorire l'ente, abbia comunque fatto conseguire a quest'ultimo un qualsiasi beneficio, di tipo economico o meno. Diversamente, il vantaggio esclusivo di chi realizza l'illecito esclude la responsabilità dell'ente.

La responsabilità amministrativa dell'ente si estende anche alle ipotesi in cui uno dei reati rimanga nella forma del tentativo.

Ulteriore presupposto per l'applicabilità della normativa è che il reato o l'illecito amministrativo sia commesso da soggetti qualificati, ovvero:

- a. da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo degli stessi (cosiddetti «soggetti apicali»);
- b. o da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (cosiddetti «soggetti subordinati»).

Dall'impianto del Decreto si deduce che la responsabilità amministrativa degli enti non esclude, ma anzi si somma, a quella della persona fisica che ha realizzato il comportamento illecito.

L'apparato sanzionatorio prevede misure particolarmente afflittive quali:

- a) *la sanzione pecuniaria*. Si applica per qualsiasi illecito amministrativo ed è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su «quote». Nell'ipotesi in cui l'ente sia responsabile di una pluralità di illeciti amministrativi commessi con un'unica azione od omissione o comunque commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione più grave aumentata sino al

triplo.

Per i reati previsti dall'art. 25-sexies del Decreto e degli illeciti amministrativi di cui all'art. 187-quinquies del TUF, se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità «la sanzione pecuniaria è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto».

Il Decreto prevede altresì ipotesi di riduzione della sanzione pecuniaria, allorquando l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato un vantaggio ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo, oppure quando il danno cagionato risulti di particolare tenuità.

La sanzione pecuniaria, inoltre, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha risarcito integralmente il danno ed ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, o si è comunque adoperato in tal senso. La sanzione pecuniaria è, infine, ridotta nel caso in cui l'ente abbia adottato un modello idoneo alla prevenzione di reati della specie di quello verificatosi.

- b) *Le sanzioni interdittive.* Si applicano per alcune tipologie di reati e per le ipotesi di maggior gravità. Si traducono nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi. In ogni caso, le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'ente – prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
- ✓ abbia risarcito il danno, o lo abbia riparato;
  - ✓ abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
  - ✓ abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
  - ✓ abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.
- Qualora ricorrano tutti questi comportamenti – considerati di ravvedimento operoso – anziché la sanzione interdittiva si applicherà la pena pecuniaria.
- c) *La confisca.* Consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.
- d) *La pubblicazione della sentenza.* Può essere inflitta quando all'ente viene applicata una sanzione interdittiva; viene effettuata a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

Del pagamento della sanzione pecuniaria inflitta risponde soltanto l'ente, con il suo patrimonio o il fondo comune; si esclude, pertanto, una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente.

Il Decreto prevede inoltre che, nel caso di trasformazione dell'ente, resti ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Nelle ipotesi di fusione e scissione, la richiamata normativa stabilisce che l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, è chiamato a rispondere dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione: se tuttavia la fusione è intervenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento in ordine alla responsabilità amministrativa da reato, non deve tenersi conto delle condizioni economiche dell'ente risultante dalla

fusione ma di quelle dell'ente originario.

Se poi la scissione parziale avviene mediante trasferimento solo di una parte del patrimonio della società scissa, che continua ad esistere, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Gli enti beneficiari della scissione in cui sia confluito in tutto od in parte il patrimonio della società scissa sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per reati anteriori alla scissione: tale obbligo è tuttavia limitato al valore del patrimonio trasferito, sempre che gli enti beneficiari non abbiano acquisito – anche solo in parte – il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

In forza della disposizione di cui all'art. 33 del Decreto, nell'ipotesi di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente.

L'obbligazione del cessionario è tuttavia limitata al valore dell'azienda oggetto di cessione o di conferimento, nonché alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, o comunque dovute per illeciti amministrativi di cui il cessionario era a conoscenza.

## 2. I reati e gli illeciti che determinano la responsabilità amministrativa

Si riporta di seguito l'elencazione dei reati e degli illeciti amministrativi ad oggi rilevanti ai sensi del Decreto 231 e si rinvia all'Allegato III per un maggior dettaglio esplicativo.

### A) Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.);
- Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (art. 640 c.p., co. 2, n. 1);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- Frode informatica (art. 640-*ter* c.p.);
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p. – art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p. – art. 319-*bis* c.p. – art. 321 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p., co. 2 – art. 321 c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.).

### B) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* del Decreto)

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

C) Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis del Decreto)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

D) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali come segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

E) Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

- False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);

- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c., terzo comma);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

F) Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della conversione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo sottoscritta a New York in data 9.12.1999 (art. 25-*quater* del Decreto)

G) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*1 del Decreto)

H) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies* del Decreto)

- Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p., 1° e 2° comma);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
- Tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.).

I) Abusi di mercato (reati) (art. 25-*sexies* del Decreto)

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF).

J) Reati transnazionali

La legge 16 marzo 2006, n. 146 di "ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2006 (in vigore dal 12 aprile 2006), ha previsto la responsabilità amministrativa dell'ente per la realizzazione di un "reato transnazionale", ossia di un reato:

- a. commesso in più di uno Stato;
- b. ovvero commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo sia avvenuta in un altro Stato;
- c. ovvero commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d. ovvero commesso in uno Stato ma che abbia effetti sostanziali in un altro Stato;
- e. punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato

Tali reati-presupposto sono:

- l'associazione per delinquere, di natura semplice e di tipo mafioso (artt. 416 e 416-*bis* c.p.);
- l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* Testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43)

- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)
- il riciclaggio (648-bis c.p.),
- l'impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.),
- il traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo unico di cui al Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni)
- l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 337 c.p.)
- Il favoreggiamento personale (378 c.p.).

K) Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)

- Omicidio colposo (art. 589, c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.).

L) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del Decreto)

- Ricettazione ( art. 648, c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis, c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter, c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

M) Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)

In materia di tutela penale dei diritti di proprietà industriale, l'art. 15, co. 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99 ha infine inserito nel d.lgs. n. 231/2001 l'art. 25-novies, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di cui ai seguenti articoli della legge 22 aprile 1941, n. 633:

- 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma
- 171-bis
- 171-ter
- 171-septies
- 171-octies

N) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)

O) Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)

- Scarico di acque reflue industriali (d.lgs. 152/2006, art. 137 co. 2-5-11)
- Realizzazione e gestione di discarica non autorizzata per rifiuti pericolosi (d.lgs. 152/2006, art. 256 co. 3)
- Gestione abusiva di rifiuti (d.lgs. 152/2006, art. 260 co. 1)
- Gestione abusiva di rifiuti ad alta radioattività (d.lgs. 152/2006, art. 260 co. 2)
- Inquinamento doloso da parte di navi (d.lgs. 202/07, art. 8 co. 1)
- Inquinamento colposo di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste (d.lgs. 202/07, art. 9 co. 2)
- Inquinamento doloso da parte di navi con danni permanenti o di particolare gravità (d.lgs.

202/07, art. 8 co. 1)

- carico di acque reflue industriali (d.lgs. 152/2006, art. 137 co. 3-5-13)
- Attività di gestione non autorizzata di rifiuti (d.lgs. 152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo [...] con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (d.lgs. 152/2006, art. 257 co. 1-2)
- Falsa predisposizione del certificato analisi rifiuti (d.lgs. 152/2006, art. 258 co. 4)
- Traffico illecito di rifiuti (d.lgs. 152/2006, art. 259 co. 1)
- Alterazione o mancanza della scheda SISTRI (d.lgs. 152/2006, art. 260-bis co. 6-8)
- Superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria (d.lgs. 152/2006, art. 279 co. 5)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (L. 150/92, art. 1 co.1-2-6)
- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni (L. 150/92, art. 3-bis co.1)
- Delitti contro l'ambiente (legge 22 maggio 2015, n. 68 – c.d. legge “ecoreati”)

P) Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)

### 3. I reati commessi all'estero

Secondo quanto espressamente stabilito nel Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere sul territorio dello Stato italiano di reati commessi all'estero.

I presupposti su cui si fonda tale responsabilità sono:

- a) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente;
- b) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
  - c) l'ente risponde solo nei casi ed alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (norme del codice penale che disciplinano i reati commessi all'estero; qualora la legge preveda che l'autore del comportamento illecito sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente medesimo);
  - d) l'ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

### 4. L'adozione del modello come possibile esimente della responsabilità amministrativa

L'art. 6, co. 1, del Decreto prevede una forma specifica di esonero dalla responsabilità amministrativa dipendente dai reati qualora l'ente sia in grado di provare che:

1. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quelli verificatosi;
2. il compito di verificare il funzionamento e l'osservanza del modello nonché di curarne l'aggiornamento sia stato affidato ad un organo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
3. le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e di gestione;
4. non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organo di cui al punto 2).



La responsabilità dell'ente è pertanto ricondotta alla c.d. «**colpa da organizzazione**», ossia alla mancata adozione o al mancato rispetto di standard doverosi attinenti all'organizzazione ed all'attività dell'ente medesimo.

L'esonero dalla responsabilità per l'ente non è tuttavia determinato dalla mera adozione del Modello, posto che in quest'ultimo deve rinvenirsi il carattere di concreta e specifica efficacia nonché quello di effettività.

Con particolare riferimento al primo di tali requisiti, il Decreto prescrive – all'art. 6, comma 2 – le seguenti fasi propedeutiche ad una corretta implementazione del Modello:

- a. individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
- b. previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c. individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di reati;
- d. previsione degli obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- e. introduzione di un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Come si vedrà più oltre nel dettaglio, il Modello è stato predisposto dalla Castellabate Servizi S.r.l. con l'obiettivo di rispondere ai requisiti sopra elencati.

Con riferimento al requisito dell'effettività, il legislatore ha espressamente stabilito la verifica periodica nonché l'eventuale modifica del modello, ogniqualvolta l'ente modifichi la propria struttura organizzativa o l'oggetto delle attività sociali o si rilevino significative violazioni delle prescrizioni.

L'effettività è inoltre garantita dalla previsione di un "sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

## **5. Le linee guida dettate dalle associazioni di categoria quali basi del modello**

Il Decreto prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

La Società, nella predisposizione del presente documento, ha fatto quindi riferimento anche alle Linee Guida di Confindustria (ultimo aggiornamento: marzo 2014).



## SEZIONE SECONDA

### *L'adozione del modello da parte della Castellabate Servizi S.r.l.*

#### **1. Il modello di Castellabate Servizi S.r.l.**

##### **1.1. Finalità e struttura**

Il presente documento, corredato di tutti i suoi allegati, costituisce il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dal Consiglio di Amministrazione della Castellabate Servizi S.r.l. ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La scelta di dotarsi del Modello si inserisce nella più ampia politica della Società di sensibilizzazione alla gestione trasparente e corretta, nel rispetto della normativa vigente e dei fondamentali principi di etica degli affari nel perseguimento dell'oggetto sociale.

Gli **obiettivi** che si intende perseguire sono i seguenti:

- ✓ conferire alle modalità di esercizio dei poteri un assetto formalizzato, esprimendo in modo chiaro quali soggetti abbiano poteri decisionali, quali abbiano poteri gestionali, quali abbiano poteri di autorizzazione alla spesa, per quali tipologie d'attività, con quali limiti;
- ✓ evitare le eccessive concentrazioni di potere, in particolare di operazioni a rischio di reato o di illecito, in capo a singoli uffici dell'Ente o a singole persone, attuando nel concreto il principio della segregazione funzionale/contrapposizione degli interessi;
- ✓ evitare la convergenza di poteri di spesa e di poteri di controllo della stessa e distinguere tra poteri autorizzativi e poteri organizzativi e gestionali;
- ✓ prevedere la formalizzazione anche all'esterno dei poteri di rappresentanza;
- ✓ garantire che le attribuzioni di compiti siano ufficiali, chiare ed organiche, utilizzando per esse procedure formali, evitando tanto i vuoti di potere quanto le sovrapposizioni di competenze;
- ✓ assicurare la verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione aziendale;
- ✓ garantire l'effettiva corrispondenza tra i modelli di rappresentazione della struttura organizzativa e le prassi concretamente attuate;
- ✓ dare priorità, per l'attuazione di decisioni che possano esporre l'Ente a responsabilità per gli illeciti amministrativi da reato, alla trasparenza nella formazione di dette decisioni e nelle attività conseguenti, con costante possibilità di controllo.

Castellabate Servizi, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell'immagine propria, delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei propri dipendenti, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal d.lgs. 231/2001.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello possa contribuire a rafforzare la cultura della legalità come valore fondante della propria natura, oltre che costituire un valido strumento di sensibilizzazione e guida dell'operato di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché seguano, nell'espletamento della propria attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

Considerato che il presente Modello costituisce Atto di emanazione dell'organo di governo, la competenza in merito alle eventuali successive modifiche e/o integrazioni dello stesso sono prerogativa del Consiglio di Amministrazione. In particolare, occorrerà provvedere a modificare ed integrare il

Modello al verificarsi di circostanze particolari quali, a livello esemplificativo e non esaustivo, interventi legislativi che inseriscano nel Decreto nuove fattispecie di reato di interesse per l'Azienda, significative modifiche dell'assetto societario, il coinvolgimento della società in un procedimento ex d.lgs. 231/2001, l'ampliamento significativo dell'attività aziendale.

La **struttura** del Modello è così articolata:

I - sezione di carattere generale volta ad illustrare i contenuti del Decreto, nonché la funzione, i destinatari, i principi generali del Modello e gli obiettivi che la sua adozione si prefigge;

II - parte speciale volta a dettagliare i contenuti specifici del Modello adottato, accompagnata da un allegato metodologico esplicativo dell'analisi delle attività a rischio reato (relazione di *risk assessment*) e suddivisa in n. 5 sezioni aventi l'obiettivo di regolamentare i comportamenti ai fini della prevenzione delle diverse fattispecie di reato interessate dal Decreto.

Costituiscono parte integrante del Modello i seguenti allegati:

1. Codice Etico

### **1.2. I destinatari del modello**

In ossequio al dettato normativo, sono tenuti a rispettare, con la massima diligenza, le disposizioni contenute nel presente Modello:

- gli amministratori e coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società;
- tutti coloro che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato;
- tutti i soggetti che collaborano con la Società, in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, ecc.);
- tutti coloro che pur non facendo parte della Società operino o abbiano rapporti con essa (collaboratori esterni, clienti, fornitori, partner, consulenti, ecc.).

L'osservanza del presente Modello s'impone altresì a coloro che, pur non essendo legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, agiscono sotto la direzione o vigilanza dei vertici aziendali della Società.

Il modello viene comunicato e diffuso tra tutti i destinatari secondo le modalità di seguito indicate.

### **1.3. Le modalità di costruzione del modello**

Nella definizione del Modello si è proceduto per *step* successivi e logici alla:

- individuazione delle attività e dei processi fondamentali in cui si estrinseca la gestione delle *operations*;
- screening dei reati e mappatura delle aree sensibili;
- identificazione dei profili delle attività a "rischio 231";
- rilevazione dei presidi di prevenzione esistenti (Sistema di Controllo Interno) e *gap analysis*;
- individuazione dei principi generali di controllo interno nelle materie rilevanti ai fini del Decreto;
- elaborazione delle Parti Speciali con la "previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire".

Per maggiori approfondimenti sulla procedura di *risk assessment* e *gap analysis* si rimanda all'allegato 3.

#### **1.4. Codice etico**

La Castellabate Servizi attribuisce un'importanza determinante alla propria *corporate governance*, intesa come sistema di governo finalizzato al *management* e alla gestione organizzativa ottimale.

Tale importanza si traduce nell'adozione di una disciplina interna e di un sistema di controllo che coniugano il perseguimento dell'oggetto sociale con la piena conformità alle normative e con l'adesione ai più elevati standard etici.

Strumento attraverso il quale la società intende perseguire detti obiettivi e che contiene importanti presidi atti a prevenire la realizzazione dei reati e degli illeciti amministrativi è il Codice Etico per il qual si rinvia in allegato al presente documento.

#### **1.5. Sviluppo del modello - la valutazione del sistema dei poteri, delle deleghe e delle procure**

Il sistema dei poteri della Castellabate Servizi S.r.l. è improntato ai criteri fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

In tal senso, l'impianto del sistema deve essere fondato sulle seguenti regole:

- a) allocazione di compiti e responsabilità in modo chiaro e appropriato;
- b) previsione di una costante verifica dell'esercizio dei poteri delegati;
- c) in materia d'investimenti delle risorse dei fondi, necessità che le deleghe derivino da una delibera del Consiglio di Amministrazione;
- d) adeguatezza dei poteri di spesa di cui dispone il delegato rispetto alle funzioni ad esso conferite.

L'esistenza di un organigramma ben definito assolve a tali disposizioni.

Le procedure interne devono prevedere per ogni processo la chiara definizione dei ruoli e la separazione di funzioni tra i vari attori coinvolti, nel rispetto di regole che distinguano, da un canto, chi attua e chi conclude le azioni e, dall'altro, chi controlla l'elaborato.

É altresì necessario;

- che le deleghe abbiano cura di rispettare regole di coerenza con la posizione ricoperta dal delegato all'interno della Società, evitando potenziali disallineamenti tra l'incarico svolto all'interno della società e i poteri a lui delegati;

- che siano definiti i poteri del delegato ed i riporti gerarchici che questi è tenuto a rispettare; infine, che i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione risultino coerenti con gli obiettivi aziendali.

#### **1.6. Sviluppo del modello – la revisione del sistema sanzionatorio**

Il d.lgs. n. 231/2001, all'art. 6, co. 2, lettera c), prevede espressamente per l'ente l'onere di «introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello».

Per i dettagli in merito si rimanda all'*Allegato*.

#### **1.7. Sviluppo del modello – l'istituzione di un organismo di vigilanza**

Ai fini dell'esonero dalla responsabilità amministrativa, il Decreto prevede a carico dell'ente anche l'obbligatoria istituzione di un organismo interno all'ente, dotato di un autonomo potere di iniziativa e controllo, per la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché a garanzia dell'aggiornamento dello stesso.

## 2. L'organismo di vigilanza

Il Decreto prevede espressamente che l'ente affidi i compiti di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché la cura del suo aggiornamento, ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (l'organismo di vigilanza, di seguito anche: OdV).

È necessario che l'OdV impronti le proprie attività a criteri di autonomia ed indipendenza, professionalità e continuità di azione, così da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello.

L'autonomia e l'indipendenza dell'OdV si traducono nell'autonomia dell'iniziativa di controllo rispetto ad ogni forma d'interferenza o di condizionamento da parte di qualunque esponente della persona giuridica e, in particolare, dell'organo dirigente.

Al fine di assicurare tali requisiti, l'organismo di vigilanza riporta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione. L'OdV deve altresì godere di garanzie tali da impedire che l'organo o alcuno dei suoi componenti possano essere rimossi o penalizzati in conseguenza dell'espletamento dei loro compiti.

Il requisito della professionalità si traduce, invece, nella capacità dell'OdV di assolvere alle proprie funzioni ispettive rispetto all'effettiva applicazione del Modello, nonché nelle necessarie qualità per garantire la dinamicità del Modello medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare al vertice societario.

Con riferimento, infine, alla continuità di azione, l'OdV dovrà vigilare costantemente sul rispetto del Modello, verificare assiduamente l'effettività e l'efficacia dello stesso, assicurarne il continuo aggiornamento, rappresentare un referente costante per gli esponenti aziendali e i dipendenti.

In forza del d.lgs. n. 231/2001, l'OdV deve essere «interno» all'Ente.

Sul punto si fa presente che, optando per la soluzione indicata al comma 4-bis dell'art. 6 del d.lgs. 231/2001 (introdotto dalla L. 12 novembre 2011, n. 183), la Società ha attribuito le funzioni dell'OdV al Sindaco Unico.

### **2.1. Struttura e composizione dell'organismo di vigilanza**

Il Consiglio di Amministrazione della Castellabate Servizi S.r.l. affida i compiti dell'OdV al Sindaco Unico, prevedendo un periodo di attribuzione della funzione pari alla durata dell'incarico stabilita nella delibera assembleare di nomina, in modo da allineare i rispettivi termini di scadenza.

In ordine ai requisiti di professionalità e di onorabilità, alle cause di (in)eleggibilità, di revoca, di decadenza e di sospensione e ai compensi dell'OdV, è previsto che:

### **2.2 Requisiti dell'OdV**

Le caratteristiche dell'Organismo, affinché possa svolgere le attività sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del Decreto sono, fra gli altri:

- **autonomia e indipendenza:** tali requisiti sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali ed operative che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. Questi possono essere preservati garantendo all'Organismo un'indipendenza gerarchica, con un'attività di reporting al vertice aziendale;
- **continuità d'azione;** l'Organismo deve:
  - vigilare costantemente sul funzionamento e l'osservanza del Modello esercitando i propri poteri d'indagine;
  - identificarsi in una struttura interna alla Società così da evitare manovre volte a preconstituire una "patente di legittimità all'operato della società attraverso il ricorso ad organismi compiacenti, e soprattutto per fondare una vera e propria colpa dell'ente";

Tali requisiti, nell'ambito di Castellabate Servizi, come già esplicitato, sono garantiti con l'affidamento delle funzioni di OdV al Sindaco Unico, e prevedendo un riporto gerarchico al massimo vertice operativo aziendale, ovvero al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso.

I componenti dell'organismo di vigilanza devono essere in possesso di requisiti di professionalità e di onorabilità. Per quanto concerne i requisiti di onorabilità, non possono essere nominati componenti dell'OdV coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

Non possono inoltre essere nominati alla carica di componenti dell'organismo di vigilanza:

A. coloro i quali abbiano subito una sentenza di condanna per un delitto non colposo, ancorché non definitiva o con pena condizionalmente sospesa, o una sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione:

1) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

2) a pena detentiva, per un tempo non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;

4) per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;

5) per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del d.lgs. n. 61/2002;

6) per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

7) per uno dei reati o degli illeciti amministrativi richiamati dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;

**B-** coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'organismo di vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto;

### **2.3 Durata in carico, decadenza, revoca e sospensione dell'OdV**

I membri dell'OdV restano in carica per tre esercizi e, in ogni caso, fino alla nomina del successore e sono rieleggibili.

Si ha **decadenza** dalla carica nel momento in cui successivamente alla loro nomina siano:

- in una delle situazioni contemplate nell'art. 2399 c.c.;
- in caso di perdita dei requisiti di onorabilità;
- nella situazione in cui, dopo la nomina, si accerti aver rivestito la qualifica di componente dell'organismo di vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto in relazione a Reati o Illeciti Amministrativi commessi durante la loro carica.

L'Amministratore unico può **revocare** uno o più o tutti i componenti dell'OdV:

- nel caso in cui si verificano rilevanti inadempimenti rispetto al mandato conferito, in ordine ai compiti indicati nel Modello;
- per ipotesi di violazione degli obblighi di cui al Regolamento dell'OdV;
- quando venga a conoscenza delle predette cause di ineleggibilità, anteriori alla nomina a componente dell'OdV e non indicate nell'autocertificazione;
- quando intervengano le cause di decadenza innanzi specificate.

Costituiscono cause di **sospensione** dalla funzione di componente dell'organismo di vigilanza:

- l'applicazione di una misura cautelare personale;
- l'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

L'organismo di vigilanza può autonomamente impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, qualora l'impiego di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'OdV deve informare senza ritardo l'organo amministrativo.

L'organismo di vigilanza si riunisce almeno una volta l'anno secondo un calendario a tal fine predisposto. I componenti possono tuttavia richiedere per iscritto ulteriori incontri, ogni qualvolta risulti necessario per l'effettivo svolgimento dei compiti dell'OdV. D'altra parte, resta ferma la possibilità dell'organo amministrativo di convocare l'OdV ogniqualvolta si rendano necessari chiarimenti, notizie o giudizi valutativi.

Per tutti gli altri aspetti operativi si rimanda al Regolamento che l'OdV provvede ad adottare.

#### **2.4. Funzioni e poteri dell'organismo di vigilanza**

Come innanzi indicato, il Decreto espressamente indica la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché la cura del suo aggiornamento quali compiti dell'OdV.

Per quanto attiene all'attività di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello, a detto organismo sono affidati i compiti di seguito descritti.

- Vigilare sull'osservanza da parte dei Destinatari delle prescrizioni contenute nel Modello su base continuativa, con particolare riguardo alle aree sensibili.
- Verificare su base periodica e con interventi a sorpresa, operazioni od atti specifici, posti in essere nelle aree a rischio
- Effettuare attività di raccolta, di elaborazione e di conservazione di ogni informazione rilevante acquisita nell'espletamento delle proprie funzioni
- Valutare le segnalazioni in merito a possibili violazioni delle prescrizioni del Modello, pervenute dai Destinatari nonché le segnalazioni in merito ad infrazioni effettuate da parte dei soggetti tenuti al rispetto dei principi etici della Castellabate Servizi S.r.l. ed alle norme specifiche di cui al Modello
- Istituire operativamente una casella di posta elettronica ed informare i destinatari della stessa e di un indirizzo di posta fisica ove i medesimi soggetti possano inoltrare le segnalazioni inerenti alle violazioni delle prescrizioni del Modello, nonché le segnalazioni in merito ad infrazioni da parte dei soggetti tenuti al rispetto dei principi etici di Castellabate Servizi S.r.l. ed alle norme specifiche del Modello
- Effettuare un'adeguata attività ispettiva per accertare il verificarsi di violazioni al Modello, coordinandosi di volta in volta con le funzioni interessate per acquisire tutti gli elementi utili all'indagine
- Redigere una sintetica motivazione a sostegno della decisione presa in merito ad ogni indagine effettuata e collazionare un documento che attesti quanto effettuato

### **3. La diffusione del modello e la formazione del personale**

#### **3.1. La comunicazione iniziale**

L'adozione del presente Modello è comunicata da Castellabate Servizi s.r.l. al personale.

Agli eventuali nuovi assunti verrà inviato, unitamente alla documentazione prevista in sede di assunzione, un kit informativo contenente il Modello, mediante il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. I suddetti soggetti, al momento della ricezione del presente Modello, si impegneranno, nello svolgimento dei propri compiti afferenti alle Aree Sensibili e in ogni altra attività che

possa realizzarsi nell'interesse o a vantaggio della società, al rispetto dei principi, delle regole e delle procedure in esso contenuti.

### **3.2. La formazione**

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello, è obiettivo generale della società quello di garantire a tutti i Destinatari del Modello medesimo la conoscenza e la divulgazione delle regole di condotta e delle procedure ivi contenute. Tutti i Destinatari sono tenuti ad avere piena conoscenza sia degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello, sia delle modalità attraverso le quali la società ha inteso perseguirli. Obiettivo di carattere particolare è poi rappresentato dalla necessità di garantire l'effettiva conoscenza delle prescrizioni del Modello e le ragioni sottese ad una sua efficace attuazione nei confronti di risorse le cui attività sono state riscontrate, o potrebbero essere, a rischio. Tali obiettivi sono indirizzati verso le risorse attuali della Società, nonché verso quelle ancora da inserire.

A regime, il livello di formazione e di informazione dei Destinatari avrà un differente grado di approfondimento, con particolare attenzione nei confronti di quei dipendenti che operano nelle aree sensibili. L'attività di formazione è pertanto differenziata in funzione della qualifica dei Destinatari e del livello di rischio dell'area in cui operano. Sarà cura dell'OdV, d'intesa ed in stretto coordinamento con l'organo amministrativo, valutare l'efficacia del piano formativo proposto da quest'ultimo con riferimento al contenuto dei corsi, alle modalità di erogazione, alla loro reiterazione, ai controlli sull'obbligatorietà della partecipazione e alle misure da adottare avverso quanti non frequentino senza giustificato motivo.

### **3.3. Informazione a fornitori, consulenti, collaboratori e partner**

I Fornitori, i Collaboratori, i Consulenti ed i Partner sono informati del contenuto del Modello e delle regole e dei principi di controllo in esso contenuti, nonché dell'esigenza che il loro comportamento sia conforme alle prescrizioni di cui al Decreto e alle predette norme.

## **4. L'aggiornamento del modello**

Il Decreto espressamente prevede la necessità di aggiornare il Modello, affinché esso rifletta costantemente le specifiche esigenze dell'Ente e la sua concreta operatività. Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

- modifiche ed integrazioni al d.lgs. n.231/2001, nonché ai reati presupposto ivi contemplati;
- modifiche significative della struttura organizzativa dell'ente, nuove attività e/o nuovi servizi che modificano in modo non marginale il suo assetto organizzativo.

Potranno altresì essere valutati interventi di adeguamento del Modello al verificarsi di violazioni e/o di rilievi emersi nel corso di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Segnatamente, giova sottolineare ancora come l'aggiornamento del Modello e, quindi, la sua integrazione e/o modifica, spettano all'organo amministrativo. La semplice cura dell'aggiornamento, ossia la mera sollecitazione in tal senso verso il vertice societario, e non già la sua diretta attuazione, spetta invece all'organismo di vigilanza.